

dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole e immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.

L'obbligo di vigilare sull'operato delle imprese esecutrici non può essere oggetto di delega dal committente al coordinatore per l'esecuzione, trattandosi di obbligo previsto dalla legge in via originaria in capo al Cse. L'eventuale delega di funzioni conferita in questi termini non può avere l'effetto di un esonero del committente dall'obbligo di vigilare sugli adempimenti gravanti sul Cse, in quanto contraria alla norma imperativa dell'art. 93, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 (e prima dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 494/1996).

Peraltro, con riguardo al caso di specie, i giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte di appello non aveva affatto esplicitato le

circostanze fattuali dalle quali ha ricavato il mancato assolvimento dell'obbligo di controllo da parte del committente (cui era stato ascritto di non aver «verificato l'adempimento delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza, in violazione dell'obbligo che permane a suo carico anche in caso di delega di funzioni»).

Vero è che il committente deve vigilare sull'adempimento, da parte del Cse, degli obblighi di verifica che ciascuna impresa esecutrice abbia osservato le disposizioni a essa pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento: tuttavia le circostanze fattuali dalle quali si ricava il giudizio fondativo della responsabilità devono essere analiticamente esplicitate, e sorrette da una motivazione adeguata (quando, come, in quali fasi di lavorazione sia mancata la doverosa azione di controllo). Ciò che è stato ritenuto mancare nella decisione dei giudici di merito.

a cura di Sarah Porrino, B&P Avvocati

RB

## Gestione rifiuti. Condanna per omessa vigilanza

*Cassazione penale, sezione III,  
18 novembre 2015 (dep. 3 marzo 2016),  
n. 8652, pres. Franco, est. Rosi*

**Rifiuti - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Abbandono incontrollato di rifiuti – Condotte punibili - Art. 256, comma 1, lettera b), comma 2, lettera a), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

Della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, risponde, in ipotesi di attività di impresa, non solo chi ha materialmente commesso il fatto ma anche chi, ricoprendo la posizione di garanzia, non ha impedito, per colpa, l'altrui illecito. Quanto al reato di cui al capoverso dell'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006, che è reato proprio, lo stesso può essere commesso da chiunque sia titolare, a prescindere dalla formale investitura, di una qualsivoglia attività economica anche non attinente l'attività di gestione dei rifiuti.

## NOTA

*Nel procedimento penale conclusosi con la sentenza in commento ricorreva per cassazione il legale rappresentante di una società svolgente attività di bunkeraggio di navi. L'imputato era stato chiamato a rispondere, in concorso con due dipendenti dell'azienda, delle contravvenzioni di cui all'art. 256, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006, per l'attività di trasporto non autorizzato di rifiuti (nella specie: olio lubrificante) e il loro abbandono incontrollato.*

*I motivi addotti a sostegno dell'impugnazione proposta dal difensore erano riconducibili a due diversi ordini di ragioni.*

*In primo luogo, si lamentava la violazione del diritto di difesa, perché la condanna sarebbe intervenuta per un fatto diverso rispetto a quello contestato nel processo: il «mancato impedimento dell'altrui reato per colpevole omessa vigilanza» (responsabilità omissiva impropria), invece dell'imputazione per «diretta commissione del fatto» (responsabilità commissiva).*

*In secondo luogo, la difesa osservava che la condanna era stata comminata per la sola posizione formale ricoperta dall'imputato, senza un'adeguata motivazione sul ruolo effettivamente rivestito all'interno dell'azienda.*

*Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato.*

*Con riferimento al primo capo di imputazione [art. 256, comma 1, lettera b)], la Corte ha nuovamente ribadito il concetto per cui tutti i soggetti coinvolti nelle fasi di gestione del rifiuto possono essere chiamati a rispondere del reato in esame secondo il principio di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti della filiera del rifiuto. Evidenzia, quindi, la Corte come possano rilevare, in generale, anche le condotte di mero concorso morale nel reato.*

*Qualora le azioni contestate trovino svolgimento nell'ambito di un'attività di impresa, come nel caso oggetto di processo, devono rispondere del reato contestato non solo coloro che hanno materialmente commesso il fatto ma, altresì, coloro i quali sono preposti alla direzione dell'azienda.*

*Questi ultimi, infatti, sono considerati soggetti responsabili in quanto titolari di una posizione di garanzia e in quanto, colposamente, non hanno impedito l'altrui condotta pur essendo giuridicamente tenuti a farlo.*

*Quanto al secondo reato contestato (art. 256, comma 2) la Corte conferma come, dal punto di vista del soggetto agente, la norma richieda che la violazione della normativa in materia di rifiuti avvenga nello svolgimento, anche di fatto, di una attività economica con la conseguenza irrilevanza del ruolo formale o meno rivestito dal medesimo.*

*Risulta parimenti irrilevante, nello svolgimento di una attività economica, che l'oggetto dell' "impresa" riguardi la gestione dei rifiuti o che il prevenuto sia titolare in senso formale dell'attività, mentre sarà decisivo solo il rilievo sostanziale del ruolo effettivamente svolto. Nei fatti, osserva la Corte, il giudice territoriale aveva adeguatamente indagato e appurato il ruolo in concreto svolto dall'imputato e l'attività svolta dalla società di cui lo stesso era titolare.*

*Evidenzia, infine, la Corte come l'addebito mosso all'imputato non avesse mai avuto a oggetto la materiale commissione del fatto,*

*contestato invece ai dipendenti dell'azienda, bensì - stante il richiamo alla sua posizione di legale rappresentante - una forma di concorso di tipo omissivo nell'altrui condotta commissiva.*

*Forma di addebito questa che non può ritenersi una mera responsabilità da posizione (oggettiva), ma vera e propria responsabilità per fatto proprio.*



## Rifiuti: requisiti per la permanenza del sequestro preventivo

*Cassazione penale, sezione III, 17 novembre 2015 (dep. 8 marzo 2016), n. 9461, pres. Grillo, est. Di Nicola*

**Rifiuti - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Sequestro preventivo - Periculum in mora - Requisiti della concretezza e attualità - Artt. 256, comma 1, lettera a) e comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 635 c.p. in relazione agli artt. 625, n. 7, 674 e 734 c.p. - Art. 321 c.p.p.**

È necessario che la misura cautelare reale del sequestro preventivo sia adottata e mantenuta in tanto in quanto sussista *ab origine* e permanga, in concreto, il pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o agevolazione della commissione di ulteriori illeciti.

### NOTA

*La Corte di cassazione penale rigetta per manifesta infondatezza il ricorso proposto dalla procura avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo di un impianto di trattamento di rifiuti sottoposto a misura ablatoria per i reati di cui agli articoli 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, 674, 734 e 635 del codice penale.*

*La vicenda riguardava la presunta irregolare attività svolta presso l'impianto di una azienda che per circa quattro anni avrebbe violato le prescrizioni autorizzatorie accettando un quantitativo di percolato superiore a quello*